

<b>Titolo / Title</b>	<b>Prescrizioni per l'accREDITamento degli Organismi che rilasciano certificati di conformità a fronte del Sistema Nazionale di Certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi</b> <i>Directives for accreditation of Bodies issuing certificates of conformity in accordance with the National system for the certification of the sustainability of biofuels and bioliquids</i>
<b>Sigla / Reference</b>	<b>RT-31</b>
<b>Revisione / Revision</b>	<b>03</b>
<b>Data / Date</b>	<b>05-11-2018</b>

<b>Redazione</b>	<b>Approvazione</b>	<b>Autorizzazione all'emissione</b>	<b>Entrata in vigore</b>
Il Direttore di Dipartimento	Il Consiglio Direttivo	Il Presidente	29-11-2019

## INDICE

<b>1. INTRODUZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>3. RIFERIMENTI NORMATIVI .....</b>	<b>3</b>
<b>4. DEFINIZIONI .....</b>	<b>4</b>
<b>5. PRESCRIZIONI PER L'ACCREDITAMENTO.....</b>	<b>4</b>
5.1. ACCREDITAMENTO.....	4
5.2. CAMPIONAMENTO BASATO SUL RISCHIO.....	4
5.3. CRITERI DI QUALIFICA DEI GRUPPI DI VERIFICA E DELL'ORGANO CHE RICOPRE LA FUNZIONE DI DELIBERA DELLE CERTIFICAZIONI.....	10
5.4. GESTIONE DEI TRASFERIMENTI DELLE CERTIFICAZIONI .....	11

## **1. INTRODUZIONE**

Ai sensi del Decreto Interministeriale che disciplina il Sistema nazionale di certificazione di sostenibilità per biocarburanti e bioliquidi, ACCREDIA, in qualità di Ente unico di Accreditamento ai sensi del Reg. CE 765/08, ha emesso il presente Regolamento Tecnico a seguito delle indicazioni pervenute dalle Autorità Competenti.

Il presente Regolamento Tecnico, al fine di conseguire il più ampio livello di condivisione delle prescrizioni in esso contenute, è stato elaborato e aggiornato da un apposito Gruppo di Lavoro, coordinato da ACCREDIA Dipartimento Organismi di Certificazione e Ispezione (ACCREDIA-DC), composto da rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e degli Organismi di Certificazione (Odc) accreditati.

ACCREDIA-DC non ha facoltà di modificare i contenuti del presente senza il parere preventivo del Comitato Tecnico consultivo biocarburanti istituito con Decreto ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2012.

## **2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente documento contiene prescrizioni per gli Organismi di Certificazione che intendono gestire sotto accreditamento sistemi di certificazione di prodotto finalizzati alla produzione di biocarburanti, bioliquidi e biometano in accordo al sistema nazionale di cui alla normativa di riferimento.

I contenuti del presente Regolamento sono da considerarsi parte integrante dello schema di certificazione.

Il presente Regolamento si applica anche alle attività di certificazione svolte dagli Organismi di Certificazione al di fuori del territorio nazionale.

## **3. RIFERIMENTI NORMATIVI**

- UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 Requisiti per Organismi che certificano prodotti, processi e servizi
- decreto legislativo 3 marzo 2011 n.28 e ss.mm.ii., che recepisce la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e la direttiva (UE) 2015/1513 ;
- decreto legislativo 21 marzo 2005,n.66 e ss.mm.ii, che recepisce la direttiva 2009/30/CE e la direttiva (UE) 2015/1513 ;
- decreto interministeriale 14 novembre 2019 che disciplina il Sistema nazionale di certificazione di sostenibilità per biocarburanti e bioliquidi e successive modifiche e integrazioni;
- decreto Interministeriale 02 marzo 2018 "Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti";
- UNI/TS 11429 - Qualificazione degli operatori economici della filiera di produzione di biocarburanti e bioliquidi;
- UNI/TS 11567 Linee guida per la qualificazione degli operatori economici (organizzazioni) della filiera di produzione del biometano ai fini della tracciabilità e del bilancio di massa.

## 4. DEFINIZIONI

Si applicano tutte le definizioni del Decreto Interministeriale che disciplina il Sistema nazionale di certificazione di sostenibilità per biocarburanti e bioliquidi.

## 5. PRESCRIZIONI PER L'ACCREDITAMENTO

### 5.1. ACCREDITAMENTO

Gli Organismi di Certificazione (OdC) che rilasciano certificati di conformità dell'azienda a fronte del "Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi" devono essere in possesso di accreditamento a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 per lo specifico schema di certificazione.

ACCREDIA riconosce equivalenti tutte le certificazioni accreditate da Enti di Accreditamento firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento per lo schema PRD nello schema di certificazione di cui al presente Regolamento Tecnico.

Le decisioni assunte da ACCREDIA in merito alla concessione, estensione, sospensione, riduzione, revoca e rinnovo dell'accREDITAMENTO verranno comunicate alle Autorità Nazionali Competenti.

### 5.2. CAMPIONAMENTO BASATO SUL RISCHIO

La percentuale minima di prodotto (espressa in termini quantitativi, ad es: tonnellate per i bioliquidi e biocarburanti, standard metri cubi per biometano) valorizzato da campionare<sup>1</sup> durante le verifiche di sorveglianza e ricertificazione è riportata nella Tabella 1 ed è determinata sulla base del rischio.

Tale rischio si intende calcolato per macrocategoria di prodotti gestiti nel periodo dall'ultima verifica:

- prodotti della fase agricola;
- rifiuti, sottoprodotti e reflui zootecnici;
- prodotti intermedi e finiti;
- biometano.

A queste macrocategorie di prodotti si aggiunge l'attività di stoccaggio e commercializzazione.

---

<sup>1</sup> Gli elementi da verificare sono definiti all'art.7 comma 2 del Decreto interministeriale che disciplina il Sistema nazionale di certificazione di sostenibilità per biocarburanti e bioliquidi e successive modifiche e integrazioni.

Tabella 1: campionamento (%) da effettuare durante le verifiche di sorveglianza

	<b>RISCHIO TRASCURABILE</b>	<b>RISCHIO MODERATO</b>	<b>RISCHIO ELEVATO</b>
Valore base	2%	5%	8%

Nella prima verifica di sorveglianza dopo la certificazione e in ricertificazione la percentuale di campionamento è incrementata del 10%.

Nel caso il risultato dell'operazione non sia un numero intero, questo dovrà essere arrotondato all'intero superiore nel caso la cifra decimale sia uguale o superiore a 5 e all'intero inferiore nel caso la cifra decimale risulti inferiore a 5.

A partire dal valore base la soglia di campionamento viene:

- raddoppiata nel caso di biocarburanti che godono di maggiorazioni (avanzati o double counting); materie prime, sottoprodotti, rifiuti, prodotti intermedi della relativa filiera;
- moltiplicata per un fattore pari a 1,3 nel caso di bioliquidi utilizzati per la produzione di energia elettrica, termica o per il raffrescamento ai fini dell'ottenimento degli incentivi; materie prime, sottoprodotti, rifiuti, prodotti intermedi della relativa filiera;
- raddoppiata nel caso di biometano che gode di maggiorazioni (avanzato o double counting); materie prime, sottoprodotti, rifiuti, prodotti intermedi della relativa filiera.

E' previsto un coefficiente correttivo, legato alla gestione aziendale, da moltiplicare per la percentuale di campionamento, dato da:

$$CC_{tot} = (1 + \sum CC_i),$$

dove i  $CC_i$  sono definiti in Tabella 2.

Tabella 2: coefficienti correttivi

	<b>FATTORE DI CORREZIONE</b>	<b>COEF CORRETTIVO CC</b>
CC <sub>1</sub>	Presenza di un sistema di gestione certificato ai sensi della norma ISO 9001 e/o ISO 14001 e/o EMAS da OdC accreditati e/o altri schemi volontari legati alla sostenibilità dei biocarburanti approvati dall'UE	- 0,3
CC <sub>2</sub>	Non conformità rilevate nell'anno precedente	+ 0,2
CC <sub>3</sub>	Contenziosi relativi allo schema con Autorità nel quinquennio del ciclo di certificazione	+ 0,1

**ESEMPIO 1:** biocarburanti che godono di maggiorazioni, rischio moderato, seconda sorveglianza.

In questo esempio il valore base sarà pari a:  $5\% \times 2 = 10\%$ .

Nel caso di operatore certificato ISO 9001 (CC1) e contemporaneamente soggetto ad un contenzioso (CC3), il  $CC_{tot} = (1-0,3+0,1) = 0,8$ . Conseguentemente la percentuale di campionamento, calcolata secondo la metodologia descritta al punto precedente, deve essere moltiplicata "x 0,8".

Quindi nel caso dell'esempio 1, il campionamento reale sarà pari a  $10\% \times 0,8 = 8\%$ .

**ESEMPIO 2:** biocarburanti non avanzati, senza maggiorazioni, rischio trascurabile, ricertificazione.

Nel caso di operatore in cui si riscontra la presenza di tutti i fattori di correzione della tabella 2, il coefficiente correttivo totale  $CC_{tot}$  è pari a  $(1-0,3+0,2+0,1) = 1$ . Pertanto la percentuale di campionamento dovrà essere moltiplicata per tale coefficiente.

Quindi se il rischio della macrocategoria di prodotti è trascurabile e il biocarburante non è oggetto di maggiorazioni, la percentuale di campionamento per la ricertificazione è pari:

$$2\% \times 1 \times 1,1 = 2,2\% \sim 2\%$$

### **Determinazione del rischio**

Il rischio deve essere determinato annualmente dall'Organismo di Certificazione, effettuando la media aritmetica dei vari rischi, ad eccezione del caso in cui sia presente anche solo un fattore di rischio elevato, che comporta automaticamente l'assegnazione della macrocategoria nella classe di rischio "elevato".

- a) Fattore di rischio trascurabile: 0;
- b) Fattore di rischio moderato: 1;
- c) Fattore di rischio elevato: 2.

Nel caso in cui alla stessa macrocategoria possano essere applicabili due valori di rischio differenti per lo stesso fattore, si applica la classe di rischio maggiore.

L'operazione di calcolo del rischio complessivo va ripetuta per ogni macrocategoria oggetto di certificazione, la quale avrà una percentuale differente di campionamento.

Per le modalità con cui applicare alla certificazione di gruppo le tabelle seguenti si rimanda al paragrafo specifico.

### Prodotti della fase agricola

FATTORI DI RISCHIO	VALORI DI RISCHIO	
	Moderato (punteggio 1)	Trascurabile (punteggio 0)
Tracciabilità dei fondi destinati alla coltura	Il collegamento tra fondi e coltura non è desumibile dai documenti presentati per ricevere sostegni ai sensi del Reg. 73/2009 o del Reg. 1698/2005	Il collegamento tra fondi e coltura è desumibile dai documenti presentati per ricevere sostegni ai sensi del Reg. 73/2009 o del Reg. 1698/2005
Prossimità o sovrapposizione con aree ad elevata biodiversità, ad elevato stock di carbonio e torbiere	Sovrapposizione e distanza inferiore ai 2 km	Distanza superiore ai 2 km
Terreni convertiti alla produzione di biocarburanti o bioliquidi	Terreni incolti prima di aderire al sistema di certificazione	Terreni destinati ad attività agricola prima di aderire al sistema di certificazione
Coltivazione di biomassa sostenibile e non sostenibile nella stessa azienda agricola	Presenza di colture parallele	Assente
Metodologia per il calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra	Dato calcolato come descritto nell'allegato II al decreto che istituisce il sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e dei bioliquidi	Dato standard o dato aree NUTs
Solo per certificazione di gruppo aumento del numero delle aziende agricole che aderiscono al gruppo di oltre il 10% rispetto all'anno precedente	SI	NO

### Produzione di rifiuti, sottoprodotti, reflui zootecnici

FATTORI DI RISCHIO	VALORI DI RISCHIO		
	Elevato (2)	Moderato (1)	Trascurabile (0)
Origine	Da Stati extra UE	Unione Europea	Italia
Metodologia per il calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra relative al trasporto	-	Emissioni calcolate da valori reali	Uso di valori standard, disaggregati o meno

**Prodotti intermedi e finiti da spremitura, raffinazione, da recupero dei rifiuti e rigenerazioni di oli usati, produzione di biocarburanti e/o bioliquidi, impianto di upgrading del biometano**

FATTORI DI RISCHIO	VALORI DI RISCHIO		
	Elevato (2)	Moderato (1)	Trascurabile (0)
Provenienza delle materie prime, prodotti intermedi, rifiuti, sottoprodotti in ingresso all'impianto	Da Stati extra UE	Unione Europea	Italia
Metodologia per il calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra relative al trasporto	-	Emissioni calcolate da valori reali	Uso di valori standard, disaggregati o meno
Valori di GHG saving in termini di percentuale di riduzione rispetto al carburante fossile corrispondente (solo per l'ultimo operatore)	Rispetto ai valori limite stabiliti dalla direttiva: GHG saving $\leq 5\%$ solo nel caso di emissioni calcolate da valori reali	Rispetto ai valori limite stabiliti dalla direttiva: $5\% < \text{GHG saving} \leq 10\%$ solo nel caso di emissioni calcolate da valori reali	Uso di valori di default Nel caso di emissioni calcolate da valori reali, rispetto ai valori limite stabiliti dalla direttiva: GHG saving: $> 10\%$

**Produzione di biometano (digestore anaerobico)**

FATTORI DI RISCHIO	VALORI DI RISCHIO		
	Elevato (2)	Moderato (1)	Trascurabile (0)
Provenienza delle materie prime, sottoprodotti, rifiuti, reflui lavorati	Da Stati extra UE	Provenienza materie prime da Stati UE nei casi diversi dalla fattispecie trascurabile	Materie prime, sottoprodotti, rifiuti, reflui provenienti da aziende appartenenti al gruppo definito nel decreto. Aziende nazionali con autoproduzione di materie prime, sottoprodotti, rifiuti, reflui.
Tipologia di materie prime, sottoprodotti, rifiuti, reflui	-	Codigestione diversa di quella indicata nel trascurabile.	Codigestione con al massimo tre macrocategorie.
Metodologia per il calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra	Emissioni calcolate da valori reali	Uso di medie pesate da valori standard in presenza di codigestione.	Uso di valori standard totali tabulati per la codigestione. Uso di valori standard per filiera unica.

## Attività di stoccaggio e commercializzazione

Limitatamente ai trader la valutazione del rischio dovrà essere effettuata sul totale dei prodotti commercializzati.

FATTORI DI RISCHIO	VALORI DI RISCHIO		
	Elevato (2)	Moderato (1)	Trascurabile (0)
Provenienza dei prodotti (materie prime, prodotti intermedi, prodotti finiti) o dei rifiuti o dei sottoprodotti stoccati/commercializzati	Provenienza da Stati extra UE.	Provenienze da Stati UE.	Provenienza dall'Italia
Metodologia per il calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra	-	Emissioni calcolate da valori reali	Uso di valori standard, disaggregati o meno
Valori di GHG saving in termini di percentuale di riduzione rispetto al carburante fossile corrispondente (solo per l'ultimo operatore)	Rispetto ai valori limite stabiliti dalla direttiva: GHG saving: $\leq 5\%$ solo nel caso di emissioni calcolate da valori reali	Rispetto ai valori limite stabiliti dalla direttiva: $5\% < \text{GHG saving} \leq 10\%$ solo nel caso di emissioni calcolate da valori reali	Uso di valori di default. Nel caso di emissioni calcolate da valori reali, rispetto ai valori limite stabiliti dalla direttiva: GHG saving: $> 10\%$

### Valutazione del rischio nel caso di certificazione di gruppo

In caso di certificazione di gruppo costituito da imprese agricole, consorzi agricoli o cooperative agricole, la determinazione della classe di rischio deve essere operata per ciascun operatore economico coinvolto: per ogni impresa agricola, e, se pertinente, collettore e/o trasformatore. L'assegnazione di una classe di rischio moderata ad una impresa agricola comporta l'assegnazione della classe di rischio moderata a tutta la fase agricola, mentre per il trasformatore resta valida la propria analisi del rischio.

Relativamente ai collettori, centri di stoccaggio e piarde<sup>2</sup>, si mantiene la stessa percentuale di campionamento documentale della fase agricola.

Esempio 3: 500 aziende agricole che producono seme di girasole con capogruppo l'impianto di spremitura per produzione di bioliquidi.

Secondo il Decreto Interministeriale, la verifica sarà effettuata sull'impianto di spremitura e sul 5% delle aziende agricole.

Il verificatore effettua un'analisi del rischio su tutte le 500 aziende agricole e ne campiona 25 scegliendo in primis tra le aziende a rischio moderato.

<sup>2</sup> Piarda: area adibita allo stoccaggio provvisorio di prodotti agricoli in attesa del trasferimento al centro aziendale

Su ognuna delle 25 aziende prescelte effettua il sopralluogo presso i fondi secondo le percentuali definite nel decreto interministeriale e il controllo documentale su un quantitativo di materiale determinato attraverso la valutazione del rischio.

Ad esempio nel caso di una prima sorveglianza dopo la certificazione:

- se il gruppo risulta a rischio trascurabile, per ognuna delle 25 aziende agricole sarà da campionare un quantitativo di seme pari a:  $2\% \times 1,1 \times 1,3 = 2,9\% \sim 3\%$ , moltiplicato per eventuali fattori correttivi applicabili al capofiliera.
- se il gruppo risulta a rischio moderato (perché anche una sola azienda è a rischio moderato), per ognuna delle 25 aziende agricole sarà da campionare un quantitativo di seme pari a:  $5\% \times 1,1 \times 1,3 = 7,1\% \sim 7\%$ , moltiplicato per eventuali fattori correttivi applicabili al capofiliera.

In caso di certificazione di gruppo costituito da produttori dei sottoprodotti della vinificazione che conferiscono alla distilleria, la valutazione del rischio si effettua solo sulla distilleria.

In caso di certificazione di gruppo costituito da frantoi che conferiscono ai sansifici, la determinazione della classe di rischio deve essere operata per ciascun operatore economico coinvolto: i frantoi e il sansificio.

In caso di certificazione di gruppo costituito dall'operatore economico che produce biogas per biometano e dai soggetti che forniscono le materie prime, sottoprodotti, rifiuti o reflui da conferire all'impianto di digestione anaerobica, la determinazione della classe di rischio deve essere operata su tutti gli operatori economici coinvolti, dalla fase di produzione dei reflui zootecnici, colture agricole dedicate, sottoprodotti dell'agricoltura, silvicoltura, acquacoltura e delle attività agroalimentari.

In tutti i casi sopra citati il coefficiente correttivo (CC) si applica solo al capofiliera.

### **5.3. CRITERI DI QUALIFICA DEI GRUPPI DI VERIFICA E DELL'ORGANO CHE RICOPRE LA FUNZIONE DI DELIBERA DELLE CERTIFICAZIONI**

I gruppi di verifica degli Organismi di Certificazione devono essere qualificati nelle seguenti categorie:

- prodotti della fase agricola e reflui zootecnici;
- produzione di rifiuti e sottoprodotti;
- spremitura, raffinazione, produzione di biocarburanti e/o bioliquidi, stoccaggio, attività di commercializzazione;
- produzione di biometano.

Per la definizione dei criteri di competenza degli Ispettori si rimanda alle prescrizioni delle Norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065, UNI EN ISO 19011, alle Guide EA/IAF e MD IAF applicabili ed ai Regolamenti ACCREDIA RG-01 e RG-01-03, prevedendo come minimo:

- la partecipazione ad un corso di formazione di almeno 8 ore sui requisiti del Sistema Nazionale di certificazione della sostenibilità dei bioliquidi, biocarburanti e biometano; la durata del corso può essere ridotta a 4 ore se l'Ispettore risulta già qualificato negli schemi volontari legati alla sostenibilità dei biocarburanti approvati dall'UE;
- la partecipazione come osservatore ad almeno 4 giornate di verifica in campo, in qualsiasi categoria, sul Decreto Interministeriale sotto la supervisione di un Ispettore già qualificato; l'affiancamento può essere ridotto a 2 giornate di verifica se l'Ispettore risulta già qualificato negli schemi volontari legati alla sostenibilità dei biocarburanti approvati dall'UE. Il requisito non si applica agli Ispettori che abbiano già effettuato verifiche sul Sistema Nazionale di certificazione della sostenibilità dei bioliquidi, biocarburanti e biometano.

È responsabilità dell'OdC la definizione di ulteriori requisiti specifici per la qualifica degli Ispettori in ogni categoria e per il mantenimento della stessa.

#### **5.4. GESTIONE DEI TRASFERIMENTI DELLE CERTIFICAZIONI**

Per la gestione dei trasferimenti si rimanda alle prescrizioni del documento IAF MD2, segnalando all'Autorità competente i casi di inadempienza secondo quanto previsto dal decreto interministeriale.